



Comune di Alessano

Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO DELL'ALBO E DELLA
CONSULTA DELLE
ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO DEL COMUNE DI
ALESSANO**

ART. 1 PRINCIPI ISPIRATORI

Il Comune di Alessano, in accordo con i principi costituzionali di sussidiarietà e solidarietà sociale, riconosce all'associazionismo e al volontariato, per la sua capacità di promozione umana e di integrazione sociale dei cittadini e per l'oggettivo radicamento sul territorio comunale, un ruolo fondamentale ed una risorsa indispensabile capace di rappresentare i bisogni dei cittadini e di interagire efficacemente con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, sanitarie, culturali, sportive e di tutela dell'ambiente.

L'amministrazione Comunale riconosce altresì l'importanza del ruolo svolto dall'associazionismo e dal volontario impegnato nella propria comunità in attività di solidarietà e integrazione sociale che agiscono nel rispetto delle differenze di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Ne favorisce la partecipazione, il pluralismo, l'autonomia e ne sostiene le attività.

ART. 2 ISTITUZIONE CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Il Comune di Alessano al fine di garantire la partecipazione democratica dei cittadini associati all'azione amministrativa, istituisce la "Consulta delle Associazioni e del Volontariato", fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di missione e di azione delle singole forme associative.

La Consulta è un organismo autonomo, privo di intenti politici che non si prefigge scopi di lucro e che si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di partecipazione, solidarietà e collaborazione.

L'amministrazione comunale individua nella Consulta delle Associazioni e del Volontariato lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di porre in essere la cooperazione necessaria al perseguimento di obiettivi condivisi.

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, le finalità e i compiti nonché il funzionamento degli organi della Consulta delle Associazioni e del Volontariato.

L'Amministrazione Comunale, promotrice della Consulta, partecipa alle sue attività in qualità di osservatrice e pone a disposizione locali e mezzi per il suo funzionamento.

La Consulta delle Associazioni e del Volontariato ha validità per tutta la durata della legislatura comunale e cessa, in ogni caso, con la fine della medesima.

ART. 3 FINALITA' ED ATTIVITA'

La Consulta delle Associazioni e del Volontariato è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale l'Amministrazione Comunale valorizza e promuove la partecipazione di tutti i settori di attività propri dell'associazionismo ed impegnati nei seguenti ambiti:

- a) Socio-assistenziali e sanitari
- b) Educativi
- c) Sportivi
- d) Culturali, artistici, ricreativi e tempo libero
- e) Ambiente, territorio, impegno e protezione civile

Nella sfera delle suddette attività, la Consulta si prefigge i seguenti obiettivi:

- Promuovere, sostenere e collaborare alla realizzazione d'iniziative che favoriscano la partecipazione dei cittadini di tutte le età, l'integrazione e la relazione tra le diverse associazioni locali, la scuola, la biblioteca, i centri sportivi e tra questi e l'Amministrazione Comunale;
- Favorire lo scambio reciproco d'informazioni, esperienze e competenze al fine di attivare proficue collaborazioni fra le diverse Associazioni nella direzione di obiettivi condivisi, nel rispetto delle singole sensibilità;
- Coordinare e armonizzare i programmi annuali di tutte le Associazioni nel territorio comunale;
- Orientare l'Amministrazione Comunale nell'assunzione di scelte a favore delle Associazioni e dei cittadini di Alessano, con particolare attenzione alla diffusione della cultura della solidarietà e dell'impegno civile;
- Diffondere e promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.

ART. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE

Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività possono aderire alla Consulta delle Associazioni e del Volontariato, tutte le associazioni, cooperative, enti, gruppi, comunità parrocchiali e non, comitati e movimenti con sede sul territorio comunale di Alessano ed iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni secondo le regole ed i requisiti di seguito all'art. 8.

Ai fini dell'adesione le organizzazioni dovranno operare nelle seguenti aree di promozione sociale e culturale:

- Sviluppo della persona, favorendo in modo particolare il diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, alla valorizzazione delle personali inclinazioni e delle capacità professionali;
- Sostegno alla famiglia e alle responsabilità genitoriali, tutela e promozione dei diritti dei minori.
- Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale, naturale e delle tradizioni locali;
- Ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
- Diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica e delle relazioni sociali;
- Sviluppo del turismo locale.

ART. 5 ORGANI RAPPRESENTATIVI

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea dei Delegati
- Il Coordinatore, il ViceCoordinatore e il Segretario
- I Gruppi di Settore(facoltativi)

Assemblea dei Delegati.

L'Assemblea dei delegati è il massimo organo decisionale della Consulta del Volontariato e delle Associazioni.

È composta da due delegati (uno effettivo ed uno supplente) designati da ciascuna delle associazioni che hanno aderito alla Consulta. I membri supplenti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti.

Non sono ammesse deleghe.

Ogni Associazione può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo e supplente) inviando apposita comunicazione scritta all'area comunale competente.

Il Sindaco o Assessore o funzionario delegato, sono invitati permanenti senza diritto di voto.

Su invito dell'Assemblea, possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanze esterne alla Consulta ai fini di consultazione, promozione ed integrazione dei programmi.

L'Assemblea dei Delegati nella prima seduta elegge a maggioranza e con voto segreto, un Coordinatore, un Vicecoordinatore che sostituisce a tutti gli effetti il Coordinatore in caso di assenza o di impedimento ed un Segretario e prende atto di appartenere ad uno degli ambiti di cui all'art. 3. Nella medesima seduta si può procedere alla costituzione, facoltativa dei Gruppi di Settore rappresentativi di ognuno degli ambiti indicati dall'art.3.

L'Assemblea dei Delegati si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Coordinatore.

La convocazione dell'Assemblea può altresì essere disposta in via straordinaria dal Sindaco o da un Assessore competente o ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. Nel caso in cui nella prima convocazione l'Assemblea non risulti regolarmente costituita, la stessa si considera regolarmente convocata in seconda seduta che sarà ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti aventi diritto.

Le votazioni avvengono con scrutinio palese per alzata di mano, oppure segreto qualora lo richiedessero la metà dei presenti più uno.

Compete all'Assemblea dei Delegati:

- Determinare le linee direttive generali ed i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale;
- Esprimere pareri e verificarne l'attuazione di questi da parte dei Gruppi di Settore, eventualmente formati;
- Valutare e sostenere gli indirizzi operativi e le attività proposte dai Gruppi di Settore o da gruppi di Associazioni e controllarne l'attività;
- Esprimere pareri non vincolanti sugli atti di programmazione e di gestione adottati dall'Amministrazione Comunale sulle materie inerenti l'attività delle associazioni nei diversi ambiti;
- Promuove iniziative di formazione (senza oneri per il Comune di Alessano che non siano da questi approvati);
- Favorire la pubblicizzazione delle iniziative, la conoscenza e lo scambio fra le associazioni e fra le associazioni e l'Amministrazione Comunale;
- Collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione e all'affermazione dei valori dell'Associazionismo e del volontariato.

Le sedute sono presiedute dal Coordinatore dell'Assemblea e, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo Vicecoordinatore.

Ad ogni incontro sarà compito del Segretario designato dall'Assemblea redigere in forma sintetica un verbale nel quale dovranno essere specificate le associazioni presenti, i delegati designati, gli invitati se presenti, lo svolgimento del dibattito con il relativo ordine del giorno, le posizioni più rilevanti dei singoli interventi.

Inoltre, il verbale dovrà riportare il numero dei voti di consenso, il numero dei voti di dissenso, gli astenuti per ogni singola proposta messa ai voti e le conseguenti deliberazioni adottate.

Il verbale verrà inviato in copia al Sindaco, agli Assessori competenti ed alle associazioni qualora ne facciano specifica richiesta.

Coordinatore, Vicecoordinatore e Segretario

Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea dei Delegati fra uno dei suoi membri. In prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti. La carica è gratuita ed ha la durata di 5 anni.

Il Coordinatore ha la rappresentanza della Consulta, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea dei Delegati, dirige i lavori, assicura una discussione democratica, firma i verbali e provvede agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni. Ha il compito di mantenere i rapporti con l'esterno oltre che curare i rapporti con il sindaco e con gli Assessori competenti.

La cessazione dalla carica di Coordinatore avviene:

- a) per dimissioni;
- b) Per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea dei Delegati e promossa da 1/3 dei componenti;
- c) Per venir meno dell'appartenenza all'Associazione rappresentata;
- d) Per due assenze consecutive alle assemblee senza giustificato motivo;
- e) Per cessazione dall'incarico di membro della Consulta dopo 5 anni.

Il Vicecoordinatore sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Coordinatore e ne assume tutte le funzioni. La carica è gratuita ed ha la durata di 5 anni.

In caso di cessazione della carica del Coordinatore per dimissioni o sfiducia dell'Assemblea, il Vicecoordinatore rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese dell'Assemblea dei Delegati per l'elezione di un nuovo Coordinatore.

Il Segretario è eletto dall'Assemblea dei Delegati, redige il verbale di ogni seduta sottoscritto dallo stesso e dal Coordinatore. Al termine di ogni anno verrà redatta una sintetica relazione sull'attività svolta dall'Assemblea da sottoporre alla Giunta Comunale.

La durata in carica coincide con quella del Coordinatore.

I Gruppi di Settore

Sono nominabili in prima seduta dall'Assemblea dei Delegati, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei componenti, in rappresentanza delle Associazioni negli ambiti di cui all'art. 3.

Ogni Gruppo è presieduto da un coordinatore, nominato a maggioranza fra i componenti del Gruppo di Settore ed in rappresentanza del settore di appartenenza.

Il Coordinatore ha il compito di convocare e gestire le riunioni.

Ad ogni riunione potrà essere invitato anche l'Assessore dei servizi coinvolti dal settore di appartenenza senza diritto di voto.

È compito dei Gruppi, all'interno delle tematiche specifiche di ogni sezione, proporre all'Assemblea dei Delegati:

- Programmi ed iniziative nei propri ambiti di competenza;
- Iniziative di formazione e di informazione verso la cittadinanza e verso gli appartenenti alle

Associazioni iscritte all'albo.

Le votazioni, quando necessarie, sono effettuate per alzata di mano.

ART. 6 NORME D'INCOMPATIBILITÀ

Nel caso in cui un'Associazione operi in termini d'incompatibilità con i criteri dell'art. 1 e dell'art. 4 del Regolamento della Consulta, può essere esclusa dalla Consulta con voto palese della metà più uno degli aventi diritto.

Entro 7 giorni dall'avvenuta estromissione deve essere data comunicazione scritta da parte del Coordinatore della Consulta al Sindaco ed agli Assessori competenti.

ART. 7 DIRITTI DELLA CONSULTA

L'amministrazione Comunale di Alessano riconosce alla Consulta delle Associazioni e del Volontariato il diritto di:

- conoscere le deliberazioni Consiliari e di Giunta, nonché tutti gli atti ed i documenti comunali direttamente ricollegabili ai soggetti iscritti all'Albo e partecipanti alla Consulta;
- Formulare proposte o esprimere pareri sui procedimenti che coinvolgono le Associazioni.

ART. 8 ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

È istituito presso il Comune di Alessano l'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato.

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo Comunale le forme associative dotate dei seguenti requisiti:

- Sede (o sezioni staccate) nel territorio del Comune di Alessano. Qualora la sede o le sezioni staccate non abbiano la residenza fiscale nel comune, dovrà essere dimostrato con opportuna documentazione probante che l'attività associazionistica si svolge con continuità all'interno del territorio di Alessano;
- Costituite da almeno 6 mesi;
- Svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale, regionale e comunale vigente, la propria attività nel territorio comunale con fattiva continuità ed a favore della cittadinanza;
- Promuovano la propria missione ed agiscano sempre nel rispetto delle differenze di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione sociale ed economica;
- Appartenere ad uno dei settori espressamente indicati nell'art. 3 del presente Regolamento Comunale;
- L'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
- Non siano partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni professionali o di categoria o che tutelino gli interessi economici dei propri associati. Restano altresì escluse le Associazioni che, pur avendo fini di solidarietà, non erogano servizi, né offrono prestazioni materiali o morali nel territorio comunale;
- Siano caratterizzate da una struttura democratica nel rispetto degli associati, da organismi rappresentativi regolarmente costituiti e da gratuità nelle cariche associative, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti di maggiore età, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (ad esclusione delle associazioni religiose parrocchiali);
- Che non distribuiscano, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le

disposizioni statutarie.

Le Associazioni sono iscritte all'Albo Comunale su richiesta del rappresentante legale.

Le domande devono essere presentate al sindaco e devono contenere:

1. La denominazione;
2. La ragione sociale dell'Associazione;
3. L'indicazione delle finalità sociali e senza fini di lucro;
4. L'attribuzione e le generalità della rappresentanza legale dell'Associazione e di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
5. L'indicazione del domicilio legale;
6. Il carattere dell'attività svolta dall'Associazione così come indicato dall'art. 4 del presente Regolamento Comunale;
7. L'autocertificazione del legale rappresentante del possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento, reso ai sensi del D.P.R 445/2000.

A corredo dell'istanza d'iscrizione, le Associazioni devono allegare:

1. L'Atto Costitutivo e/o lo Statuto delle Associazioni registrate a termini di legge;
2. L'elenco delle cariche sociali;
3. Codice fiscale dell'Associazione;
4. La fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
5. Il bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea con indicati i contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale, con esclusione delle associazioni nate nell'anno di presentazione della domanda;
6. L'elenco delle attività svolte nell'anno precedente nel territorio comunale di Alessano ed eventuale programmazione futura.

L'inserimento nell'Albo delle forme associative e di volontariato è effettuato entro 30 giorni dalla richiesta. Dell'esito dell'esame tecnico-amministrativo verrà data comunicazione formale all'Associazione richiedente nei successivi 30 giorni.

L'iscrizione verrà effettuata per tipologia di attività.

Saranno iscritte d'ufficio le Associazioni operanti nelle aree fissate dall'art. 3 e secondo i criteri e le finalità stabiliti dal presente Regolamento, che siano iscritte ad albi e registri nazionali, all'Albo Regionale delle APS o del Volontariato e/o iscritte in ulteriori registri previsti dalle leggi regionali.

Le istituzioni scolastiche e religiose sono iscritte d'ufficio nell'Albo Comunale a condizione che abbiano la propria sede nel Comune di Alessano.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e l'autenticità del possesso dei requisiti dichiarati secondo l'art. 8 del presente Regolamento.

L'iscrizione all'Albo è titolo preferenziale:

- per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate;
- contributi straordinari;
- per il riconoscimento del patrocinio dell'ente;
- per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
- per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del comune di notizie riguardanti l'associazione;
- per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

Il riconoscimento di vantaggi previsti dal presente articolo è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

ART.9 AGGIORNAMENTI, MODIFICHE E CANCELLAZIONI

L'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato viene aggiornato annualmente entro il 25 febbraio, qualora ve ne sia la necessità.

Le Associazioni già iscritte dovranno comunicare le eventuali modifiche, trasformazioni o cessazioni sopravvenute.

Sono cancellate dall'Albo con atto deliberativo della Giunta Comunale le Associazioni per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- Condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione all'Albo;
- Cessazione dell'attività;
- Richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dall'Associazione iscritta.

La cancellazione dall'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è disposta con atto motivato e comunicato entro 30 giorni dall'assunzione all'Associazione cancellata.

ART. 10 NORME TRANSITORIE E FINALI

Il Sindaco o un suo Assessore delegato, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale, provvederà ad insediare la Consulta delle Associazioni e del Volontariato.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.